

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA E FORESTE (XI) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Congedi e sostituzioni:	
PRESIDENTE	1
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (1931)	1
PRESIDENTE	1, 4, 7, 8
BARBERI	6
BARTOLE	4, 5
BOTTARI, <i>Relatore</i>	1, 7
DE MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	7
GIANNINI	5, 8
MONASTERIO	5
MORELLI	7
RADI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	7
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	8

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE Sono in congedo i deputati Bonifazi e Stella della XI Commissione.

Per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno i deputati d'Aquino, della XIV Commissione, e Sereni, della XI Commissione, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Romeo e Giannini.

Discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (1931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari ».

L'onorevole Bottari ha facoltà di svolgere la relazione.

BOTTARI, *Relatore*. La relazione al disegno di legge presentato dal ministro dell'industria di concerto con quelli dell'agricoltura e della sanità comincia col ricordare che la legge n. 580, agli articoli 9, 29 e 31, ha stabilito il limite minimo e massimo di ceneri a 0,70 e 0,85 per la semola e per le paste di semola, e a 0,85 e a 1,05 per le paste con impiego di uova. E propone che il limite mas-

La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

simo sia portato da 0,85 a 0,90 per la semola e le paste di semole, e da 1,05 a 1,10 per le paste con impiego di uova.

Il grano duro raccolto in Italia nella recente campagna presenta, per effetto di anormali condizioni meteorologiche, un contenuto in ceneri mediamente più alto di quello delle campagne anteriori; onde in modo tutto naturale il tenore in ceneri delle semole, e quindi delle paste di semola, dovrebbe essere maggiore del pari. Non può esserlo, tuttavia, al di là dei limiti sopra citati della legge n. 580.

Di conseguenza, la quantità di semola estraibile è minore; è minore di tanto da compromettere seriamente i conti economici della macinazione, in quanto in luogo dei 65-70 chili di semola estratti in passato da 100 chili di grano duro, solo 55-60 possono estrarsi quest'anno, ove il limite massimo di ceneri rimanesse fisso a 0,85.

Il progetto rimedia a tale situazione con l'innalzamento *pro tempore* del limite superiore. Ma il problema, invero, se si è presentato con particolare evidenza nell'ultima campagna, non può dirsi eccezionale e merita una attenta considerazione perché investe molti interessi: quelli dell'agricoltura italiana innanzitutto, quelli dell'industria molitoria e dell'industria della panificazione, e infine gli interessi del consumatore.

Per quanto riguarda innanzitutto l'aspetto agricolo, l'avvento nella CEE di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali e del prezzo unico per il grano duro ha determinato in Italia una grossa novità: al coltivatore è stato garantito un prezzo minimo (di lire 9.062,50 il quintale) mentre il prezzo di mercato si riduceva di oltre lire 2.000 il quintale, per effetto della sovvenzione corrisposta dalla Comunità. Grazie a tale sistema i prezzi degli sfarinati di duro sono diminuiti in Italia ed è, in relazione, diminuito il prezzo al consumo delle paste alimentari (di lire 10 il chilogrammo).

La caduta del prezzo al consumo del grano duro ha spinto gli utilizzatori, innanzitutto i molitori ed i pastai, a sostituire gli sfarinati di tenero, per l'innanzi impiegati in ampia misura nella pastificazione, con gli sfarinati di duro. Sostituzione resa intanto obbligatoria dalla legge n. 580 che agli articoli 28 e 29 ha fatto obbligo di produrre e di vendere le paste alimentari impiegando esclusivamente sfarinati di grano duro, semola e semolato.

L'evoluzione seguita a tali fatti non è stata di poco conto; nel giro di tre annate agrarie si è ottenuto un incremento della coltivazione e del raccolto di grano duro in Italia,

rispettivamente per circa 150.000 ettari e per un quantitativo oscillante tra i 4 e i 5 milioni di quintali di grano duro l'anno. Correlativamente, si è ridotto l'impiego di grano tenero nella pastificazione, nella quale venivano utilizzati, per lo più in miscela, ben 4-5 milioni di quintali di sfarinati di tenero l'anno; e, ancora, si è ridotta l'importazione dall'estero tanto dei cosiddetti grani teneri forti quanto dello stesso grano duro. È comprensibile che uno sviluppo di tanta importanza, oltre che nuove relazioni economiche per l'industria e per il consumo, abbia anche determinato l'insorgere di alcuni problemi di carattere tecnico, tra i quali è questo del tenore in ceneri.

Eliminando dalle paste il grano tenero (i cui sfarinati sono, si noti, a basso tenore di ceneri), e diffondendosi in Italia la coltivazione del duro in nuove zone, si è avuto l'effetto di una non corrispondenza del limite massimo delle ceneri alla nuova situazione. La legge n. 580, si sottolinea, aveva infatti stabilito quei limiti sulla base delle esperienze precedenti, e cioè in relazione alla situazione reale degli sfarinati usati in pastificazione prima che essa legge vietasse l'impiego del tenero.

È opportuno chiarire che le ceneri altro non sono che un indice, accertato e misurato in sede analitica, che esprime il contenuto in sali minerali degli sfarinati che si considerano; sali minerali che variano in relazione al grano impiegato ma che sono necessari sul piano alimentare e soprattutto nutrizionale. Talché, se i grani contengono maggiori quantitativi di sali minerali ciò non vuol dire che ne risulti peggiorata la loro qualità nutritiva, almeno entro certi limiti.

Il limite massimo di ceneri fissato per le semole e le paste di semola condiziona anche la convenienza nella utilizzazione dei grani duri, ha cioè un importante riflesso sulla fase agricola.

L'Istituto nazionale della nutrizione ha svolto di recente degli studi al riguardo per sottolineare che « impone un limite massimo nel contenuto in ceneri per le semole, specie se tale limite è rappresentato da un valore relativamente basso, costituisce una discriminazione per le varie partite di grano duro, a seconda della loro provenienza, in quanto le rese di macinazione verrebbero influenzate in un senso o nell'altro, indipendentemente dalla purezza della semola stessa e del suo reale valore qualitativo ».

Per quanto precede, l'Istituto nazionale della nutrizione ha creduto di concludere lo studio sull'argomento affermando che « il li-

mite massimo del valore delle ceneri per le semole possa essere abolito, come del resto si verifica già in numerosi paesi — e si citano gli Stati Uniti, il Canada, la Germania — o per lo meno che il suo limite debba arrivare ad un valore tale da permettere la massima estrazione di prodotti di pregio anche dai grani duri a elevato contenuto di sostanze minerali ».

Il limite di 0,85 stabilito come massimo per le semole e per le paste di semola dalla legge n. 580, e a fronte un contenuto in ceneri del grano duro occasionalmente o stabilmente alto, relativamente alto, determinano le seguenti alternative: o rispettare la norma estraendo un minore quantitativo di semola, e quindi aumentando le quantità di semolato e di cascame, prodotti della macinazione meno nobili e meno ricchi; oppure aumentare con legge il limite massimo delle ceneri per le semole e per le paste, si da mantenere inalterata la quantità proporzionale di semola estraibile da un determinato quantitativo di grano duro.

Nella prima ipotesi si ha una perdita sul piano nutrizionale perché sono abbandonate, nei semolati e nelle crusche, certe sostanze minerali e certi elementi nutritivi idonei alla alimentazione umana; si ha una perdita sul piano economico in quanto da una parte è necessario disporre di un maggior quantitativo di grano duro, e quindi fa d'uopo aumentare le importazioni, dall'altra insorge l'eventualità di un aumento del prezzo delle semole, per mantenere inalterata la convenienza al conto economico della macinazione; e, in relazione, l'eventualità di un aumento di prezzo del prodotto finito: pasta.

Nella seconda ipotesi, un aumento del limite massimo delle ceneri per le semole e per le paste di semola ovvia agli inconvenienti suddetti.

Il disegno di legge proposto dal Governo ha scelto questa seconda strada proponendo l'aumento di quel limite da 0,85 a 0,90 per le semole e le paste di semole, e da 1,05 a 1,10 per le paste a base di uova. Un aumento più che modesto dello 0,05 per cento. Al limite si poteva imporre l'abbandono dell'indice valutativo della pasta in termini di tenore in ceneri, come la letteratura sulla nutrizione abbastanza concordemente ritiene possibile, dato che la garanzia dell'impiego esclusivo del grano duro può oggi essere ricercata a mezzo di tecniche di controllo diverse, tutte sufficientemente progredite.

Tuttavia è opportuno non innovare così radicalmente sulla legge n. 580, anche per

mantenere l'Italia nella regola di quanto gli altri paesi della Comunità europea si apprestano a fare.

Infatti sta per essere approvata dal Consiglio dei ministri della CEE una direttiva proposta dalla commissione per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di paste alimentari. Orbene in tale direttiva il tenore in ceneri massimo per le paste di pura semola è precisamente dello 0,90 per cento. Tuttavia tale limite appare ancora a qualcuno dei paesi membri — la Francia — troppo basso e tale da pregiudicare il conveniente utilizzo dei grani duri nazionali, sicché non è improbabile che se ne pretenda l'innalzamento.

Vi sono ragioni che militano contro l'innalzamento del tenore massimo in ceneri, come proposto dal disegno di legge in esame? Si è già detto che l'aumento è talmente modesto (0,05 per cento) che nessun inconveniente può seriamente temersi. Tuttavia qualche voce si è levata per esprimere un avviso contrario, in quanto l'aumento delle ceneri comporterebbe un « ingrigimento » del colore e dell'aspetto esteriore delle paste alimentari e in quanto una maggiore estrazione di semola resa possibile dall'aumento da 0,85 a 0,90 finirebbe col ridurre la quantità di semolato estraibile.

Per quanto riguarda il primo inconveniente, deve dirsi che le tecniche della molitura e della pastificazione sono tanto avanzate nel nostro paese da rendere minimo, o addirittura inesistente, l'inconveniente stesso. Il miglioramento di sapore, di tenuta alla cottura e del valore nutrizionale della pasta sono di gran lunga più apprezzabili. Per quanto riguarda la riduzione del quantitativo di semolato disponibile, e quindi la possibile riduzione della produzione di pasta di semolato, che anche per il suo minor prezzo è domandata da particolari categorie di consumatori, va detto che la differenza non è molta.

Il quantitativo di grano duro disponibile sul continente (cioè escluse la Sicilia e la Sardegna) per la pastificazione non è superiore a 13 milioni di quintali annui. Nella campagna 1968-69, con un'estrazione di semola del 68 per cento, si sono ottenuti poco più di 900.000 quintali di semolato; ove il tasso di ceneri massimo fosse aumentato a 0,90 il semolato estraibile si aggirerebbe sui 750-780 mila quintali.

Un ultimo punto merita attenzione: ove il limite massimo di ceneri per la semola, per le paste di semola e per le paste a base di uova non fosse aumentato, e dimostrandosi

possibile sul mercato l'aumento del prezzo delle paste, dovrebbe temersi un ritorno all'impiego del grano tenero nella pastificazione, con scadimento degli *standars* qualitativi assicurati dall'impiego esclusivo del duro, e soprattutto con danno economico per il consumatore, al quale sarebbero offerte paste fabbricate con sfarinati misti a prezzi non diversi da quelli fatti già per le paste fabbricate con soli sfarinati di duro. La legge fa divieto di impiegare sfarinati di tenero e, tuttavia, la contingenza economica potrebbe spingere alla violazione del divieto: i metodi per accertare la presenza di tenero nelle paste alimentari sono diversi, ma presentano tutti un ampio margine di incertezza.

Per questi motivi, che ho ritenuto opportuno elencare, ritengo e mi auguro che la Commissione possa approvare questo disegno di legge, che ha un aspetto pratico, in conseguenza di un fattore che si è evidenziato soprattutto nell'annata 1968-69. Temo però che si ripresenti la necessità di approvare un uguale disegno di legge alla scadenza di questo, sempre in relazione alle scorte naturali. Questa è l'unica osservazione che mi permetto di fare, pur ritenendo che in questo provvedimento non possa essere introdotto un emendamento che ne protragga la validità. Potrebbe tuttavia essere opportuno un ordine del giorno, con il quale invitare il Governo a mettere allo studio una revisione di questa materia, per le considerazioni fatte in riferimento alle scorte che dobbiamo prevedere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Ho ascoltato con grande attenzione la relazione così esauriente del collega Bottari e desidero ricordare che questo disegno di legge trae origine da un'iniziativa che assunsi nella terza e poi nella quarta legislatura. I colleghi che allora facevano parte della Commissione sanità potranno rilevare che questo disegno di legge si è incentrato sul problema della cenere, ma il problema delle paste alimentari nell'ambito della Comunità è essenzialmente italiano, ed è il problema dell'interferenza grano duro-grano tenero, che solleva complesse questioni ed interessi di carattere economico.

Ora, io ho seguito attentamente quello che l'onorevole Bottari diceva, soprattutto le sue autorevoli considerazioni sulla nutrizione. Quando si parla però di nuove tecniche di laboratorio per accertare l'impiego del grano

duro, rispetto al grano tenero che noi abbiamo abolito nella pastificazione con la legge del 1967, si esprimono auspici. Io vorrei ricordare che il problema è molto complesso. Siamo partiti originariamente alla ricerca del sitosterolo secondo un metodo francese. Il metodo Brogioni, dell'Istituto superiore, non dico che ci ha fatto perdere del tempo ma ci ha portato a discussioni approfonditissime in presenza dei tecnici degli istituti superiori dell'agricoltura e della sanità (l'onorevole De Maria, sottosegretario di Stato per la sanità, ricorderà senz'altro) per poi arrivare alla conclusione che si tratta di un metodo che non garantisce, a livello di controllo, l'esclusivo impiego della farina di grano duro rispetto al grano tenero.

Abbiamo tutti quanti unanimemente riconosciuto, sulla base delle dichiarazioni formulate qui in primo luogo dal professor Foschini, direttore dell'Istituto di merceologia dell'università di Roma, che l'unico criterio differenziatore rispetto al grano tenero è quello del residuo in cenere.

Dobbiamo anche ricordare che, quando si parla di ceneri, si accenna ad un problema estremamente scottante: bastano frazioni centesimali per consentire la sofisticazione, vale a dire l'impiego del grano tenero invece di quello duro.

Oggi ci troviamo di fronte ad una sopravvenienza ineluttabile, quella delle condizioni merceologiche, di un prodotto che ha le caratteristiche cui accennava il relatore Bottari.

Per questo, sono dell'avviso che elevare di uno 0,05 per cento il residuo massimo di ceneri limitatamente al raccolto dell'annata in corso abbia un significato, mentre mi lascia molto perplesso formulare dei voti, in mancanza di tecniche adeguate per il riconoscimento e l'accertamento della presenza del grano duro rispetto al grano tenero, pregiudicando la situazione a venire, anche se la situazione comunitaria ha esigenze diverse. In proposito, occorre considerare che per la Comunità europea il problema grano tenero-grano duro è un problema marginale, mentre per l'Italia si tratta di un problema sostanziale e soprattutto economico, poiché investe tutta l'economia del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che, se la legislazione comunitaria andrà in vigore, non possiamo fare altro che armonizzare con essa la nostra legislazione. Io non dico che occorre modificare la legge: l'ordine del giorno di cui parlava l'onorevole Bottari eventualmente deve rifarsi alla armonizzazione della legge.

MONASTERIO. La Comunità si potrebbe armonizzare alle nostre esigenze !

BARTOLE. Queste tecniche di laboratorio, cui accenna l'Istituto della nutrizione, che vanno al di là del metodo Brogioni e del metodo francese, e che sono in fase di definizione presso gli istituti di ricerca, occorre che vengano messe a punto, in maniera da consentire ai laboratori italiani l'effettuazione di accertamenti che escludano effettivamente l'impiego del grano tenero, che deve essere destinato alla panificazione e agli altri usi consentiti, rispetto al grano duro.

In proposito faccio presente un altro elemento: chi sono gli organi che debbono accertare in sede nazionale la congruità del prodotto, cioè l'uso del grano duro? Sono i laboratori chimici provinciali. Ora, debbo ricordare che le apparecchiature scientifiche necessarie per la realizzazione di efficienti analisi, che possano garantirci sull'esclusivo impiego del grano duro, sono talmente costose che, se alcuni laboratori chimici provinciali potranno acquistarle, certamente quelli delle province più diseredate non saranno in grado di farlo. Ripeto, si tratta di indagini che si svolgono nel settore dei raggi infrarossi e che sono tutte estremamente costose.

Io, pur aderendo al progetto di legge in esame, ritengo che sia stato saggio limitare la deroga al raccolto di quest'anno. Vedremo in seguito, in relazione all'evoluzione della situazione comunitaria e della ricerca in campo scientifico, quello che dopo il luglio 1970 si dovrà fare. Con questo voto, senza anticipare alcun giudizio per l'avvenire, senza pregiudicare con un ordine del giorno la situazione che si determinerà, ritengo di aderire al disegno di legge, facendo mie le conclusioni alle quali il relatore Bottari è così efficacemente pervenuto.

GIANNINI. La Camera dei deputati ha discusso lungamente sui problemi di produzione di grano duro e sulla validità dell'attuale legislazione, che obbliga i pastificatori allo utilizzo di semole di grano duro per la pastificazione; ha discusso lungamente, in maniera anche appassionata, non più tardi di 40 giorni fa, concludendo il dibattito, veramente molto interessante, con l'approvazione di alcuni ordini del giorno, i quali tra l'altro chiedono al Governo di finanziare in maniera più adeguata l'attività di ricerca e di sperimentazione agraria, al fine di determinare una estensione della coltivazione del grano duro in Italia, considerata la validità della legisla-

zione in materia di uso di semole di grano duro per la pastificazione e nella considerazione, altresì, del fatto che tutti i paesi membri della Comunità economica europea, e non soltanto l'Italia, hanno una produzione deficitaria di grano duro.

Con gli stessi ordini del giorno, il Governo del nostro paese è stato impegnato a prendere tutte le iniziative idonee al fine di ottenere l'estensione a livello comunitario della legislazione italiana, relativamente all'obbligo di usare grano duro nella pastificazione. In altri termini, il Parlamento italiano ha compiuto scelte inequivocabili in materia e in maniera — se mi consentono — irreversibile.

Noi abbiamo, quindi, sostenuto l'esigenza che la produzione di grano duro in Italia sia aumentata e migliorata, con il conforto di risultati veramente molto interessanti e importanti, già ottenuti sul piano della sperimentazione agraria e con il conforto delle opinioni di tecnici e di studiosi, i quali anche recentemente in convegni molto qualificati hanno dimostrato la possibilità dell'aumento della resa per ettaro e del miglioramento della qualità del prodotto di grano duro, non soltanto nelle regioni tradizionali del meridione d'Italia, ma anche in regioni dell'Italia centrale e, financo, settentrionale.

In sostanza, si è aperta una fase di grande interesse, che investe regioni ad agricoltura povera, per la sostituzione — dimostrata possibile dai tecnici e dagli studiosi — della coltivazione di grano tenero, molto bassamente remunerativa per masse imponenti di contadini, con quella di grano duro, leggermente più remunerativa.

Mi pare che questa sia la linea che abbiamo tracciato, e su tale linea va confermato l'impegno nazionale e quindi del Governo del nostro paese.

Se il disegno di legge in esame si muove su tale linea, esso può essere considerato un provvedimento di carattere contingente, limitato nella sua efficacia nel tempo, e quindi può anche non trovare l'opposizione aperta e rigida del gruppo comunista, del quale faccio parte, ritenendo che il provvedimento stesso si limita ad affrontare un problema contingente, relativamente alla produzione di grano duro della campagna cerealicola 1968-69.

Se, invece, il suddetto disegno di legge, — che tra l'altro è collegato ad una proposta di legge, iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna delle Commissioni riunite, ma in sede referente, — rappresenta un tentativo, sia pure travestito nei panni di un semplice ordine del giorno, di ipotizzare l'avvenire, per

poter smagliare la rigida disposizione della citata legge n. 580, il nostro gruppo politico è recisante contrario.

Infatti, in tal modo, non solo non faremmo gli interessi di talune regioni agricole del paese, soprattutto di quelle meridionali, ma nemmeno faremmo gli interessi delle grandi masse consumatrici.

Pertanto sia ben chiaro che noi ci oppo- niamo a qualsiasi tentativo teso a realizzare scelte diverse da quelle che il Parlamento ha recentemente determinate, con il proprio voto, con l'espressione di una esplicita volontà politica, a conclusione del dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge per la corresponsione ai produttori di grano duro dell'integrazione di prezzo comunitario per l'annata agraria 1968-69.

Il problema, quindi, è quello di cercare proprio nell'ambito della CEE non di adeguare la nostra legislazione in materia a quella che verrà adottata a livello comunitario — poiché sappiamo che vi sono fortissime pressioni in tal senso — ma di spingere la CEE a compiere scelte che tengano conto, una volta tanto, delle esigenze dell'agricoltura del nostro paese, e particolarmente delle zone più povere ed arretrate, là dove si pongono gravissimi problemi di ristrutturazione, di sviluppo, di trasformazione, non soltanto sul piano strettamente agricolo, ma ristrutturazione dell'industria collaterale trasformatrice di tali prodotti.

In tal senso, quindi, va nuovamente impegnato il Governo, al fine di tener fede agli impegni assunti in sede di discussione del provvedimento citato ed al fine di assumere iniziative su tale piano a difesa e sostegno dell'agricoltura e dei prodotti del nostro paese.

La regolamentazione comunitaria ha determinato l'attuale situazione nel settore, come abbiamo sottolineato già in aula, per cui occorre l'intervento del Comitato interministeriale dei prezzi che valuti tutti i fattori economici, e soprattutto le percentuali molto alte di riduzione del prezzo del grano duro registratesi sul mercato italiano.

Al riguardo, ci sono state delle contestazioni pur avendo taluni calcolato che dal 1966 al 1969 i prezzi del grano duro sui mercati di consumo italiano hanno registrato delle riduzioni oscillanti tra il 25 ed il 30 per cento, cioè hanno assorbito quasi tutta la integrazione di prezzo comunitario. Non le stesse percentuali di riduzioni, però, si sono dovute registrare sui prezzi delle paste alimentari. Pertanto, vorrei che fosse modificato in proposito il giudizio dato dall'onorevole relatore.

Ripeto, nell'attuale situazione non è possibile parlare di una sensibile riduzione dei prezzi delle paste alimentari su tutto il territorio nazionale. I dati ufficiali, che ho già portato a conoscenza della Camera a fine ottobre dell'anno scorso, ci dicono che ad una lieve riduzione del 10 per cento per le paste alimentari sul mercato di Milano si rileva una stagnazione dei prezzi in altre regioni del paese e, addirittura, un aumento dei prezzi delle paste alimentari nella mia città, Bari.

Pertanto, nell'attuale situazione, la riduzione dei prezzi del grano duro non ha determinato una sostanziale riduzione dei prezzi delle paste alimentari su tutto il territorio nazionale. Bisogna svolgere, semmai, un'azione tendente ad investire il Comitato interministeriale dei prezzi del problema della valutazione di tutti i fattori economici del settore della pastificazione e trasformazione dei suoi prodotti, al fine di poter determinare una congrua riduzione, per noi italiani possibile, dei prezzi delle paste alimentari, ferma restando la nostra legislazione vigente.

Concludendo, ripeto che la posizione del mio gruppo politico non dissente completamente da quella del Governo e dell'onorevole relatore, qualora le innovazioni proposte abbiano soltanto carattere transitorio, in conseguenza di una annata, quella del 1968-1969, particolarmente sfavorevole per la produzione del grano duro. In caso contrario, noi comunisti avverseremo decisamente il disegno di legge in esame, ritenendo pienamente valida la legge n. 580 del 4 luglio 1967.

BARBERI. Sarò breve, com'è mia abitudine. Partecipai anch'io alla discussione sulla legge n. 580 del 1967, e ricordo che feci una profonda disamina del problema tecnico, al fine di identificare le eventuali sofisticazioni del grano duro con il grano tenero.

La situazione non è variata dal 1967 ad oggi. Infatti, non vi è alcuna tecnica che permetta di identificare le eventuali sofisticazioni suddette. Pertanto, dobbiamo rimanere ancorati sempre al sistema della percentuale in cenere.

Non è un problema di ordine sanitario, perché non vi è dubbio che il quantitativo maggiore o minore di ceneri non influisce certamente sul valore nutritivo della pasta. È un problema di carattere economico, inteso ad evitare le sofisticazioni del grano duro con il grano tenero. Da questo punto di vista, a me pare che la legge n. 580 sia tuttora valida come arma contro le sofisticazioni alimentari.

C'è un dato di fatto nuovo, poiché l'annata 1968-69 ha registrato una produzione diversa da quella normale di grano duro. Sono quindi favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma come fatto di carattere contingente. Il voto che, eventualmente, potrebbe essere formulato è quello di incoraggiare la produzione di grano duro mediante opportune provvidenze remunerative che riguardino soprattutto, ma non esclusivamente, l'Italia meridionale. In questo senso penso che un ordine del giorno possa essere efficace. La validità del disegno di legge in discussione resta ancorata, quindi, alla situazione contingente caratterizzata dal variato contenuto in ceneri del grano duro nella produzione 1968-69.

MORELLI. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore Bottari. Se non ho capito male, il provvedimento di legge in esame ha lo scopo di ovviare ad una annata particolarmente sfavorevole. Perché non vengono aumentati anche i minimi per quanto riguarda il contenuto di ceneri?

BOTTARI, *Relatore*. Il minimo resta la base di partenza: occorre aumentare i massimi, perché in genere di ceneri ce n'è di più.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOTTARI, *Relatore*. Poche parole di replica. Non vorrei aver sottolineato la validità del disegno di legge con tale forza, da creare qualche equivoco e da far nascere qualche sospetto. Ho premesso, comunque, che questo disegno di legge nasce da una necessità contingente: non mi ha quindi nemmeno sfiorato l'idea di modificare nella sostanza la legge n. 580. Mi ero soltanto permesso di affacciare un dubbio, per non ritornare sull'argomento, tenendo presenti le naturali scorte che rimarranno e che potranno servire, ugualmente, per la pastificazione. Era un dubbio di ordine pratico. L'idea dell'ordine del giorno si ispirava, appunto, a questo stato di cose, che noi dovremmo contemplare.

Se questo, però, dovesse creare perplessità, non ho alcuna difficoltà a ritirare non l'ordine del giorno che ancora non esiste, ma l'idea di esso. Sono quindi perfettamente d'accordo con l'onorevole Giannini: combatto e ho combattuto la stessa battaglia per incrementare la produzione del grano duro e per evitare, come accennava l'onorevole Bartole, che si favoriscano le sofisticazioni, che dobbiamo combattere con tutte le nostre forze.

RADI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero ringraziare innanzitutto il relatore per la sua esauriente e lucida relazione. Vorrei poi rispondere subito all'onorevole Giannini, confermando esplicitamente ancora una volta gli impegni che il Governo ha assunto per ciò che riguarda non soltanto la tutela della produzione di grano duro nel nostro paese, che interessa così largamente l'economia meridionale, ma anche lo sviluppo e l'espansione di essa. Mi pare che sia logica conseguenza di ciò l'iniziativa coerente del Governo in sede comunitaria, intesa a sostenere — come del resto sino ad oggi ha fatto, superando obiezioni e difficoltà che provengono da altri paesi che mirano all'impiego di grano tenero nella fabbricazione di paste alimentari — l'esigenza di un impegno ancora più esplicito e definitivo della Comunità nella tutela dell'impiego del grano duro nella fabbricazione di paste alimentari, senza eccezioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha presentato di concerto con il Ministero della sanità il disegno di legge in discussione, si rende conto delle condizioni meteorologiche particolarissime che hanno determinato una anormale maturazione del grano duro nell'annata in corso e per tale ragione si è dichiarato favorevole al provvedimento stesso, anche perché gli industriali non abbiano spinte che determinino aumenti di prezzo delle paste alimentari. La mia adesione è condizionata, però, alla durata del provvedimento che deve abbracciare un periodo estremamente breve, vale a dire quello relativo alla utilizzazione della produzione dell'attuale annata agraria. Sento, quindi, il dovere di esprimere il mio perfetto accordo con quanto dichiarato dall'onorevole Bartole, dall'onorevole Giannini e dall'onorevole Barberi: siamo favorevoli al provvedimento purché esso rimanga nei termini nei quali è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati, cioè che sia valido fino al 31 luglio 1970 per la produzione delle semole e delle paste, e per le vendite fino al 31 dicembre 1970.

DE MARIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per quanto riguarda il Ministero della sanità, questo disegno di legge non intende assolutamente venir meno agli impegni a suo tempo assunti in sede parlamentare e governativa, per quanto riguarda la lotta contro le sofisticazioni alimentari in questo settore. Come è stato accennato da diversi colleghi, il disegno di legge in discussione si riferisce soltanto ad una situazione eccezionale.

È stato confermato anche dall'onorevole Radi, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. La eccezione conferma la regola: sia per motivi di natura sanitaria, sia per motivi commerciali, la legge n. 580 rimane pienamente valida. Si tratta soltanto di una eccezione nel tempo.

Il Governo è senz'altro favorevole all'incremento della produzione del grano duro, per la tutela dell'economia delle zone meridionali del nostro paese — pensiamo a tutto il tovoliere delle Puglie — poiché tale produzione si effettua particolarmente in quelle regioni, e ai fini della bontà delle paste alimentari, legata all'impiego di grano duro. Sottolineata la eccezionalità del provvedimento, il Governo invita i deputati ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei due articoli del provvedimento.

L'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti è così formulato:

ART. 1.

In deroga ai limiti fissati negli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova prodotte sino al 31 luglio 1970, possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.

Le semole e le paste prodotte con le caratteristiche di cui al comma precedente possono essere vendute sino al 31 dicembre 1970.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti e che è così formulato:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

GIANNINI. A nome del gruppo comunista annuncio la nostra astensione sulla votazione finale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica degli articoli 9, 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (1931):

Presenti	45
Votanti	31
Astenuti	14
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Per l'XI Commissione: Bottari, Ceruti, Ciaffi, Cristofori, De Leonardis, Gerbino, Imperiale, Mengozzi, Pisticchio, Prearo, Schiavon, Speranza, Traversa, Truzzi, Valeggiani.

Per la XIV Commissione: Allocca, Andreoni, Armani, Balasso, Barberi, Bartole, Bosco, Buffone, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese, Foschi, Mazza, Senese, Sisto, Sorgi, Spinelli.

Si sono astenuti:

Per l'XI Commissione: Bardelli, Bo, Lizzero, Marras, Miceli, Ognibene, Giannini, Valori.

Per la XIV Commissione: Biamonte, Di Mauro, Gorreri, Monasterio, Morelli, Zanti Tondi Carmen.

Sono in congedo:

Bonifazi e Stella dell'XI Commissione.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO